

USP di Ravenna

Da: xxxxxxxxx
Inviato: giovedì 18 gennaio 2018 11:18
A: USP di Ravenna
Oggetto: Richiesta tentativo conciliazione

Ambito Scolastico Territoriale per la
Provincia di Ravenna
Via Roma 49
48121 RAVENNA
email: usp.sa@istruzione.it

Segreteria di conciliazione

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del
CCNL Scuola del
29/11/2007 per cessazione contratto di lavoro personale ATA
a.s. 2017/18.

La sottoscritta GLIELMI Catia nata xxxxxx il xxxxxxxx C.F.
xxxxxxxxxx residente a xxxxxxxx
Assistente Tecnico a tempo determinato dal 18/09/2017
al 09/11/2017.

CONSIDERATO

- Che la sottoscritta ha stipulato un contratto di Assistente Tecnico con l'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "Luigi Bucci" di Faenza (RA) in data 18/09/2017, su posto vacante fino all'avente diritto;
- Che in data 10/10/2017 ha comunicato un primo periodo di assenza per malattia fino al 22/10/2017 e successivamente ha comunicato ulteriori periodi di assenza sempre per malattia fino al 27/11/2017;
- Che alla stessa in data 09/11/2017 è stata decretata la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 19 comma 10 del CCNI Scuola del 29/11/2007 per superamento del periodo di assenza perdendo il diritto alla conservazione del posto (decreto prot. 12194/2017 del 09.11.2017)

CONTESTA

L'applicazione della misura adottata per i seguenti motivi:

- a) In primo luogo, il CCNL Scuola contempla che “il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restante tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. (art. 19 commi 3 e 4 del CCNL Scuola 29/11/2007).
- b) Non c'è dubbio che la supplenza conferita alla scrivente è da considerarsi rientrante in tale tipologia, anche se apposta con il termine “fino all'avente diritto” in quanto in attesa della pubblicazione delle graduatorie di terza fascia personale ATA 2017/2020. Pertanto con l'applicazione del regime giuridico dell'art. 19 commi 3 e 4 CCNL Scuola.
- c) Ad ulteriore conferma di tale situazione il MIUR decreto prot. 0000947 del 01/12/2017, nel procedere alla conferma della validità delle graduatorie di III personale ATA del triennio 2014/2017 anche per l'a.s. 2017/18 ha stabilito testualmente nelle premesse del decreto “ VALUTATA altresì la sussistenza di un interesse soggettivo in capo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche con contratti di lavoro stipulati fino alla nomina dell'avente diritto a veder ragionevolmente definita la durata del rapporto di lavoro posto in essere”.
- d) L'applicazione del regime giuridico delle assenze del personale a tempo determinato deve far riferimento alla tipologia del posto oggetto di nomina e non al termine apposto allo stesso. Non c'è dubbio che la supplenza conferita alla sottoscritta era su posto vacante da coprire con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
- e) Inoltre l'orientamento dell'Amministrazione Scolastica va nella direzione di quanto sopra esposto.

In particolare una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (n. 2957) chiarisce che “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all'avente diritto” si riferisca a posto vacante (fino al 31 agosto o fino al 30 giugno) la liquidazione delle competenze è a carico del MEF e lo stesso è equiparato alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche

Considerando pertanto illegittimo il provvedimento dell'Istituto Tecnico "Bucci" di Faenza (RA) prot. 12194/2017 del 09/11/2017

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per erronea applicazione della fattispecie prevista dal CCNL suindicato.

Riservandosi fin d'ora, in caso di esito negativo o di mancata comunicazione, di adire la procedure legali previste dalla normativa vigente.

Ai fini di cui sopra, la scrivente

C H I E D E

Che ogni comunicazione inerente il presente tentativo di conciliazione venga inviata al suo indirizzo di posta elettronica: **XXXXXXXXXX**

Cordiali saluti.

Luogo e data

XXXXXXXX 15 gennaio 2018

FIRMA

Glielmi Catia